

millescale.it

Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.52, novembre 2009

Google™

Cerca con Google su millescale.it

Questo sito è dedicato alla sicurezza, alla salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel condominio. Il materiale reso pubblico sul sito ha contenuto divulgativo senza pretesa di fornire consulenze di alcun genere, e le opinioni espresse appartengono esclusivamente agli autori dei testi. Si intende vietata ogni riproduzione di materiale senza esplicita autorizzazione. La cadenza di aggiornamento è aperiodica. Per ovvi motivi non si garantisce nel tempo la corrispondenza dei links esterni. Non abbiate paura a scriverci, siamo educati e rispondiamo. Buona navigazione.

manda una [e-mail](#)

visita il [blog](#)

consulta l'[archivio](#)

scopri il [manuale](#)



[versione pdf](#)

Il Ministero del Lavoro : nei cantieri edili, ove obbligatorio, il coordinatore va nominato SEMPRE in fase di progettazione.

La circolare [n.30/2009](#) del Ministero del Lavoro, in data 29 ottobre 2009, rilegge l'obbligo di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) nei cantieri edili, ed in particolare esprime un'interpretazione del comma 11 dell'art.90 del decreto 81/2008 e s.m.i. che farà certamente discutere.

Recita il comma 11: "*11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la **esecuzione** dei lavori.*"

Tralasciamo di esaminare nel dettaglio i casi in cui la disposizione di cui al comma 3, cioè la designazione del coordinatore per la **progettazione** (CSP), non si applica. Il comma 11 precisa che, in caso di lecita assenza del CSP, le **funzioni** del CSP vengono trasferite al CSE. Non precisa, però, che il CSE va nominato nello stesso momento in cui si nominerebbe il CSP, avendone l'obbligo.

Questa precisazione la fa la [circolare n.30/2009](#), che in sostanza dice: *ci sono casi in cui il CSP non è obbligatorio; in quei casi, dovendo trasferire i **compiti** del CSP al CSE, **anche il CSE va nominato in fase di progettazione.***

Il criterio di fondo è condivisibile: quando serve il coordinamento sicurezza, questo deve poter iniziare a livello progettuale, perchè solo incidendo sulla progettazione si può lavorare in sicurezza in edilizia. Ma la legge non pare esprimere espressamente l'obbligo di nomina del CSE, nel momento in cui sostituisce il CSP ai sensi del comma 11, in fase di progettazione: infatti l'unica previsione di nomina per il CSE si trova al comma 4 dell'art.90, ed è "*prima dell'affidamento dei lavori*". Inoltre le *funzioni* (art.90 comma 11) sono cose ben diverse dai *compiti* (circ. 30/09), e pure dagli *obblighi* (art.91).

Facile prevedere contenziosi dovuti a questa circolare che, ovviamente, non può modificare un testo di legge. Anche se, lo ripetiamo, è da condividere il **forte suggerimento di nominare il coordinatore per la sicurezza, quando si sa che i lavori lo richiederanno, in fase di progettazione e quindi prima della gara di appalto.**

Le risposte di lavoro.gov.it sul tema "salute e sicurezza e condominio"

Dal Ministero del Lavoro ennesimo timbro di conformità su quanto si ripete su queste pagine da oltre dieci anni sul tema sicurezza e condominio. Il sito internet istituzionale lavoro.gov.it ha infatti [pubblicato](#) una serie di FAQ (Frequently Asked Questions, cioè domande frequenti) sui temi relativi alla sicurezza sul lavoro, tra i quali un breve file in pdf inerente il condominio ed il decreto legislativo 81/2008.

Sintesi della sintesi del Ministero:

- 1) Se c'è un dipendente nel condominio, per la sua tutela si applica solo l'art.3 comma 9.
- 2) Se c'è un dipendente nel condominio, il datore di lavoro è l'amministratore.
- 3) "Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro."
- 4) Per quanto detto al punto precedente, esistono condomini non qualificabili come datori di lavoro.
- 5) Nei lavori edili il committente è l'amministratore (e per estensione anche nei lavori non edili - ndr)
- 6) Se c'è un dipendente nel condominio è necessario il DUVRI.

Le note, che dalle proprietà del [file](#) si desumono redatte a metà luglio 2009, sono perfettamente coerenti con le dichiarazioni del ministro Sacconi e del dirigente ministeriale Pennesi in un convegno ANACAM [dello scorso aprile](#).

Quello che segue è il testo integrale delle note ministeriali.

Da: lavoro.gov.it – FAQ su "Salute e sicurezza e condominio"

Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio?

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37. Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all'emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. La locuzione "lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato" va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, oltre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri.

Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di "lavoratore" data dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

Quali obblighi gravano sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi?

Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio

e, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell'art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio.

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

Ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l'acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all'interno del condominio?

L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.

millescale.it

n.52, novembre 2009

Regione Lombardia: dal 1° gennaio 2010 la notifica preliminare nei cantieri edili dovrà essere trasmessa obbligatoriamente on-line

Con decreto del Direttore Generale Sanità [n. 9056](#) del 14 settembre 2009 la Regione Lombardia, d'intesa con la Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, ha istituito la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili. Attualmente l'invio della notifica, ai sensi dell'art.99 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., avviene di norma in formato cartaceo per raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Con lettera circolare prot. [H1.2009.0033648](#) del 22 settembre 2009 vengono spiegati i termini della determinazione, e precisato che l'invio informatizzato è "raccomandato a partire dal mese di ottobre 2009 e diverrà **obbligatorio** a partire dal 1 gennaio 2010" accedendo al sito internet www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/

Si ricorda che la trasmissione della notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, obbligo per il committente o il responsabile lavori (se nominato), deve avvenire in tutti i cantieri in cui è previsto il coordinatore per la sicurezza, o nel remoto caso di lavori svolti da una sola impresa (e quindi senza coordinatore) ma con più di 200 giornate lavorative complessive.

IL LIBRO CHE NON C'ERA.

Cristoforo Moretti
SICUREZZA SUL LAVORO NEL CONDOMINIO
MANUALE PRATICO

E' disponibile la SECONDA EDIZIONE.

